

Ferrovie Appulo Lucane
Corso Italia, 8
70123 Bari (BA)

Capitolato di Polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)

Lotto I

GBS SpA
General Broker Service
Direzione Generale
00153 Roma - Via Angelo Bagnoni, n. 8
Tel +39 06 83090.3 pbx - Fax +39 06 45200414 pbx
E-mail: gbs@gbsspa.it

Definizioni comuni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto: le Ferrovie Appulo Lucane, il legale rappresentante, i dipendenti, prestatori d'opera nonché tutti coloro che partecipano alle attività svolte dal Contraente/Assicurato.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta in qualità di esercente le linee Ferroviarie Appulo Lucane per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	La G.B.S. S.p.A (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MASSIMALE	L'ammontare massimo del risarcimento
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice.

La Società

Il Contraente

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato, nella sua qualità di "esercitante le linee ferroviarie Appulo Lucane con servizi automobilistici integrati e sostitutivi rivenienti da esigenze aziendali di esercizio e tutto quant'altro inerente all'attività aziendale" per danni arrecati a terzi da fatto proprio e dei suoi dipendenti.

E' compreso il rischio di proprietà e/o dell'esercizio dei fabbricati e delle strutture destinate al funzionamento degli impianti ferroviari e degli autoservizi.

La garanzia è operante per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nello svolgimento delle attività riportate dallo statuto aziendale, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre operante per tutte le attività esercitate dal Contraente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende, altresì, tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra menzionate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, comprese quelle che FAL ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività; le garanzie saranno operanti per tutte le attività svolte direttamente o in qualità di committente o patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.

Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio e Diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.5 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non dipendano da dolo del Contraente. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.7 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta), non è previsto il tacito rinnovo. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 120 (centoventi) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente e/o Assicurato.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (Art. 1911 del Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

La firma della Delegataria, apposta per mandato delle Coassicuratrici anche in loro nome e per loro conto, rende valida ad ogni effetto la documentazione contrattuale.

Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non

coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.13 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli Assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse ed il Broker incaricato. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)

La Società si impegna altresì a fornire alla Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30gg da quando L'Azienda ne ha formalmente fatto richiesta.

L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.16 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.17 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Le Parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi;

- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione RCT/RCO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione RCT/RCO, le norme che regolano la gestione sinistri, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o Assicurato di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione alla attività svolta. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile.

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro dipendenti ed addetti alle attività per la quale è prestata l'assicurazione nonché dai lavoratori parasubordinati. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;

b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n.38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

1) per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'assicurato ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'assicurato stesso;

2) per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'INAIL di personale, quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

Art. 2.2 - Precisazioni sulla qualifica di "Dipendente" e "Terzo"

Viene equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso il Contraente, o per conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, compresi consulenti, professionisti ed i terzi che partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dallo stesso.

Sono considerati Terzi anche:

- a) i Dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni;
- b) i Dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
- e) tutti coloro che utilizzano le strutture di proprietà e/o in uso all'assicurato o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo anche in via saltuaria ed occasionale
- f) tutte le persone trasportate

Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente:

- limitatamente ai danni alla persona, i dipendenti del Contraente, soggetti INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
- il Legale rappresentante;

Art. 2.3 - Rischi inclusi nell'assicurazione

A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

1) Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

2) Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.5 e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi dell'Europa qualora per il veicolo sia stata rilasciata Carte Verde operante per la circolazione negli stessi

3) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi.

Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.5.

4) Danni a veicoli

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi e dei dipendenti compresi quelli trovantisi in sosta nelle aree adibite e/o nelle quali viene esercitata l'attività di parcheggio/rimessa da parte del Contraente ed altro.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.5.

5) RC attività varie

L'assicurazione s'intende prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di legge:

- per i passaggi a livello a protezione automatica o di altro tipo regolarmente approvato dalle Autorità competenti
- danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli e comunque gli oggetti riposti nei bauli, valige e colli; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto e da smarrimento
- dall'organizzazione di visite agli uffici, impianti, laboratori ed ai locali di proprietà e/o in uso al Contraente e dalla presentazione e dimostrazione degli impianti ed attrezzature dello stesso.
- dall'esistenza di mense ed attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi. In questa seconda ipotesi la garanzia vale semprechè sussista la responsabilità del Contraente e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile
da proprietà, possesso, esercizio, conduzione, amministrazione, utilizzo, custodia, di terreni, fabbricati a qualsiasi fine destinati e relativo contenuto, impianti e pertinenze (quali ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, impianti gas, acqua potabile, elettrici, apparecchi di riscaldamento e/o refrigerazione, antenne radiotelevisive, cancelli, recinzioni, strade, etc). Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, la presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.5.
- da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo, il ripristino, la sopraelevazione di fabbricati di proprietà, padiglioni, capannoni ed edifici vari (con relativo collocamento e montaggio degli impianti) in cui si svolge l'attività dedotta in polizza purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi la garanzia diviene operante solo per la R.C. derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente
- da servizi di carattere sanitario eventualmente prestati all'interno dell'Azienda, compresa la responsabilità personale dei Sanitari e degli addetti ai servizi purché abbiano i requisiti previsti dalla legge, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia si intende prestata a secondo rischio.
- dall'esistenza, proprietà, uso, gestione di uffici, magazzini, depositi, rimessaggi, parcheggi, stazioni e strutture di attesa, officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'Azienda.
- da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

- dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni, con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi, piazze ed altri luoghi di proprietà e/o in uso all'Assicurato.
- dall'organizzazione, dalla gestione e dalla partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere in genere (compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand), attività e manifestazioni dopolavoristiche, culturali, sociali, assistenziali, sportive, ricreative, politiche, convegni, congressi, eventi e riunioni direttamente gestiti o gestiti da terzi (fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili), per danni cagionati all'interno di sedi dell'Azienda o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono gli stessi.
- dalla proprietà, esistenza, manutenzione ed installazione di insegne, striscioni, cartelli pubblicitari luminosi e non, nonché spazi per affissioni, ovunque installati nel territorio nazionale, esclusi i danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati;
- dalla somministrazione di cibi, bevande ed alimentari anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio, o se distribuiti mediante macchine automatiche.
- Proprietà e/o uso di mezzi meccanici non a motore in genere;

6) Carrelli e macchinari

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso, comodato di carrelli, muletti, macchine operatrici, pale, escavatori, bobcat, caricatori, rulli, compressori, macchine per il costipamento e livellamento del terreno, spargisale, trattori, scavafossi, motoagricole, autogrù, tagliaerba, macchinari, impianti e veicoli in genere, biciclette, veicoli a mano e trazione animale, compresa la circolazione su aree non soggette alla Legge.

7) Inquinamento accidentale

Si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.5.

8) Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite dei massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

9) Danni a condutture ed impianti sotterranei

Danni da cedimento o franamento del terreno

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.5.

10) Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.5.

Danni alle cose di terzi

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi e dei dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La garanzia comprende anche i danni da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.5.

11) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.5.

Malattie professionali (comprese le malattie extratabellari)

L'assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio, a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi nei 36 mesi antecedenti la stipula della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta).

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Il massimale per sinistro indicato nell'allegato (prospetto di offerta) rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei *mezzi* predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
- 4) cagionati dalla presenza, detenzione, impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto
- 5) cagionati dalla produzione e/o somministrazione di prodotti costituiti o derivati in tutto o in parte da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati)
- 6) i danni derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

12) Responsabilità Civile Personale dipendenti ed equiparati

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale del CdA, Dirigenti, Quadri e dipendenti del Contraente, lavoratori parasubordinati, lavoratori interinali, collaboratori, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, stage, etc., per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.

13) Detenzione ed impiego di esplosivi

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato da detenzione ed impiego di esplosivi. Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere situati entro un raggio di 200 metri dal fornello di mina. La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene esplosivo non in conformità alle norme vigenti.

14) Segnaletica di cantiere mancante od insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

17) Scavi e reinterri

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a 90 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.5.

18) Danni a cose sollevate, caricate o scaricate

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.5.

19) Organizzazione e gestioni di corsi di istruzione, di formazione e/o borse di studio

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione formazione e/o borse di studio. Si precisa inoltre, che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai dipendenti dell'assicurato.

20) Prove ed esami per l'assunzione di personale

Premesso che l'Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

21) Amministrazione di lavoro a tempo determinato (ex lavoro interinale)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da un somministratore ed inviati a svolgere la propria attività presso l'Assicurato stesso (utilizzatore), così come disciplinato e nel rispetto del D.lgs 276/2003 (e successive modifiche e/o integrazioni).

22) Danni da Incendio. L'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Azienda assicurato o dallo stesso detenute.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nella tabella all'art. 2.5.

La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza "Incendio" dell'Azienda. Nel caso di inesistenza o inefficacia della polizza "incendio" dell'Azienda la presente garanzia opererà a primo rischio (Drop Down).

23) Prelievo/consegna e rifornimento merci

L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci.

24) Installazione e/o manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno in presenza di traffico, ivi compresa la messa a norma e la manutenzione programmata delle linee su strada e del regime delle soste e dei parcheggi.

Art. 2.4 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a. da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b. da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore soggetti alla Legge, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c. conseguenti ad inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua o del suolo, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazioni, contaminazioni di acque, terreni e colture, interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d. da furto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.3 (Rischi inclusi nell'assicurazione) sub 10.
- e. alle opere in costruzione od a quelle direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione
- f. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori salvo quanto previsto all'art. 2.3 (Rischi inclusi) sub. 11 o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - a. rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
 - b. consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
 - c. uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti ancora non ultimate;
- g. cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto disposto al precedente art. 2.3 "Rischi inclusi" sub. 23, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'Assicurato e l'attività dichiarata in polizza lo preveda;
- h. a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- i. sono esclusi dall'RCT i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- j. L'assicurazione RCT non comprende i danni a cose rimorchiate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto disposto dall'art. 2.3 "Rischi inclusi" sub. 18.

L'assicurazione RCT/RCO non comprende i danni:

- k. da impiego di esplosivi a cose fisse trovantisi entro un raggio di 200 metri dal punto di scoppio.
- l. da umidità, stillicidio ed insalubrità dei fabbricati e dei locali di cui l'assicurato sia proprietario od usufruttuario
- m. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.)
- n. derivanti da amianto
- o. sono esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;

Art. 2.5 – Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Garanzie	Limite di risarcimento	Scoperto/franchigia
<ul style="list-style-type: none">▪ Danni a condutture e impianti sotterranei▪ Danni a cose da cedimento/assestamento o franamento del terreno▪ Danni da mancato inizio, interruzioni o sospensioni di attività	€ 500.000.=. per anno e per sinistro	10%, minimo € 1.000.=. 10%, minimo € 5.000.=. per danni ai fabbricati e franchigia fissa di € 1.000.=. per danni a cose 10%, minimo € 5.000.=.
Committenza auto e altri veicoli		€ 250.=.
Danni a mezzi sotto carico/scarico		€ 100.=.
Danni ai veicoli		€ 150.=.
Danni da spargimento d'acqua		€ 100.=.
Danni da furto perpetrato attraverso impalcature	€ 50.000.=. per anno	10%, con il minimo di € 200.= nel limite del massimale per danni a cose
Danni da incendio	€ 2.000.000.=. per sinistro e per anno	
Danni alle cose di terzi nell'ambito di esecuzione dei lavori	€ 500.000.=. per anno e per sinistro	10%, con il minimo di € 250.=
Danni a cose di terzi in consegna e custodia	€ 150.000.=. per anno	10%, con il massimo per sinistro di € 1.500. e con il minimo di € 250.=
Danni da inquinamento accidentale	€ 300.000.=. per anno e per sinistro	10% con il minimo di € 500.= e con il massimo di € 5.000.=
Scavi e reinterri	€ 150.000.=. per anno e per sinistro	10% con il minimo di € 250.=, e con il massimo di € 1.500.=.
Danni a cose sollevate, caricate o scaricate	€ 100.000.=. per anno	10% minimo € 150.=.

Art. 2.6 - Limiti territoriali

La presente assicurazione vale per il mondo intero.

La Società

Il Contraente

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 – Obbligo del Contraente in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Art. 3.3 – Recupero Franchigia

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare, nel caso ciò venga richiesto espressamente dalla Contraente, anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Alla scadenza di ogni annualità o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

La Società

Il Contraente

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le Parti che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte del presente capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sull' eventuale modulistica utilizzata dalla Società, che si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.13 - Clausola Broker;

Art. 1.16 – Efficacia temporale delle garanzie.

Data / /

La Società

Il Contraente

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(*da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica*)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE:	Ferrovie Appulo Lucane Corso Italia, 8 70123 Bari (BA) C.F.: 05538100727
----------	--------------------	---

2	DURATA CONTRATTUALE:	Anni 3 dalle ore 24.00 del 31/12/2013 alle ore 24.00 del 31/12/2016
----------	-----------------------------	---

3	RISCHIO ASSICURATO:	
3.1	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	
3.2	Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)	

4	SOMME ASSICURATE:	
	RCT	Euro 40.000.000,00 per sinistro Euro 10.000.000,00 per persona Euro 10.000.000,00 per danni a cose e/o animali
	RCO	Euro 1.000.000,00 per sinistro Euro 1.000.000,00 per persona

5	OFFERTA ECONOMICA RCT/O	
	Premio lordo annuo complessivo (BASE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO)	Euro(cifre) Euro.....(lettere)

6 ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

7 AUTORIZZAZIONE

L'Appaltatore autorizza l'Azienda Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

La Società

Il Contraente
